III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2008/900/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2008

recante modifica dell'azione comune 2008/107/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/107/PESC [1].

(2) È necessario apportare una modifica al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per tenere conto del ruolo svolto da quest'ultimo nel monitoraggio dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), dell'azione comune 2008/107/PESC è sostituito dal testo seguente:

«i) contribuire alla definizione degli aspetti della PESC legati alla sicurezza energetica, alla lotta contro la droga e alla gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l'Asia centrale.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2008.

Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE

[1] GU L 38 del 13.2.2008, pag. 19.